



Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (P.I.S.U.S.) Città di Potenza

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Comune di Potenza



Linea di intervento Asse V del PO FESR 2007-2013

V.1.1.B - Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano e locale

"SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO"

Progetto preliminare



Progetto definitivo



Progetto esecutivo



LOTTO 1

B-DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

ELABORATO

N. 1B-CAP-02-A

TITOLO

SCHEMA DI CONTRATTO

SCALA

Data

Luglio 2012

Revisione

A

Soggetto Attuatore:



PROGETTISTA:

Ing. Stefano Ciurnelli

Fondo
europeo
di sviluppo
regionale



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



Investiamo sul nostro futuro

LAVORI DI

*PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (P.I.S.U.S.)
CITTA' DI POTENZA*

Linea di intervento: Asse V del PO FESR 2007-2013

*V.1.1.B – Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano e locale
"SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO"
LOTTO 1*

SOGGETTO ATTUATORE: FERROVIE APPULO LUCANE

SCHEMA DI CONTRATTO

articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti
(articolo 43 regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

	<i>Euro</i>
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	7.632.126,33
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	381.606,32
1) Totale appalto (a + b)	8.013.732,65
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	1.721.724,00
d) Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	114.543,35
2) Totale complessivo progetto (1 + c + d)	9.850.000,00

INDICE

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categorie dei lavori, gruppi di lavorazioni omogenee

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5	Norme regolatrici dell'appalto
Art. 6	Documenti che fanno parte del Contratto
Art. 7	Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	Fallimento dell'appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....
Art. 11	Norme generali su materiali e componenti; valutazione della qualità delle opere
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori
Art. 14	Termini per la progettazione esecutiva
Art. 14bis	Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 15	Proroghe
Art. 16	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Art. 17	Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Art. 18	Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione.....
Art. 19	Programma esecutivo dei lavori, cronoprogramma, interferenze ed espropri
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....
Art. 21	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22	Anticipazione
Art. 23	Pagamenti in acconto
Art. 24	Pagamenti a saldo
Art. 25	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 26	Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 27	Revisione prezzi
Art. 28	Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29	Lavori a misura
Art. 30	Lavoro a corpo
Art. 31	Lavori in economia
Art. 32	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....

CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33	Cauzione provvisoria
Art. 34	Cauzione definitiva
Art. 35	Riduzione delle garanzie.....
Art. 36	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37	Variazione dei lavori
Art. 38	Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 39	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40	Norme di sicurezza generali.....
Art. 41	Sicurezza sul luogo di lavoro.....
Art. 42	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC); modifiche e integrazioni al PSC

Art. 43	Piano operativo di sicurezza
Art. 44	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 45	Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46	Subappalto
Art. 47	Responsabilità in materia di subappalto
Art. 48	Pagamento dei subappaltatori

CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49	Accordo bonario e transazione
Art. 50	Definizione delle controversie
Art. 51	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 52	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 54	Termini per il collaudo
Art. 55	Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO XII - NORME FINALI

Art. 56	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 57	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
Art. 58	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 59	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 60	Danni di forza maggiore
Art. 61	Custodia del cantiere
Art. 62	Cartello di cantiere
Art. 62	Spese contrattuali, imposte, tasse

ALLEGATI

Tabella A –	Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti
-------------	--

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»");
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:

a) Soggetto attuatore: FERROVIE APPULO LUCANE

Denominazione ai lavori conferita dalla Stazione appaltante: : PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (P.I.S.U.S.) - CITTA' DI POTENZA - "SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO" - LOTTO 1

b) Descrizione sommaria:

L'intervento comprende i lavori sull'infrastruttura ferroviaria e opere complementari dal Terminal del Gallitello (Progr. Km. 100+328) all'attuale progressiva di linea km 95+170.

Il tracciato ferroviario sarà modificato sia planimetricamente che altimetricamente per consentire la realizzazione delle opere complementari sotto descritte. In particolare la sede ferroviaria, con riferimento alle progressive di progetto, sarà modificata:

-Planimetricamente : dalla Progr. 95+161 alla Progr. 95+414 e dalla Progr. 95+716 all Progr. 96+175

-Altimetricamente: dalla Progr. 95+129 all Progr. 95+427 e dalla Progr. 95+662 all Progr. 95+912

Le opere complementari riguardano prevalentemente dei sottopassi atti a eliminare i passaggi a livello e a migliorare la circolazione urbana sia stradale che pedonale, oltre che ad altre opere di rifunzionalizzazione e di miglioramento.

Gli interventi riguardano, con riferimento alla corografia, le zone o opere di seguito precisate :

- 1 – TERMINAL GALLITELLO
- 2 - RIFUNZIONALIZZAZIONE FERMATA RIONE MANCUSI
- 3 – ELIMINAZIONE P.L.VIA ROMA
- 4 - ELIMINAZIONE P.L. VIA CALABRIA
- 5 – ELIMINAZIONE P.L. VIA ANGILLA VECCHIA

c) descrizione particolareggiata:

- TERMINAL GALLITELLO

I lavori prevedono la realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio del Terminal tramite una strada di nuova costruzione interna alle aree ferroviarie, che consente di raggiungere, tramite una rotatoria, il deposito-officina degli autobus. La prevista dismissione da parte di FAL del blocco dell'officina ferroviaria storica consente inoltre la costruzione di una nuova officina. Dal punto di vista ferroviario si è prevista una modifica della localizzazione del binario a servizio del Terminal stesso e la costruzione di nuovi marciapiedi e di pensiline a servizio dei binari.

- RIFUNZIONALIZZAZIONE FERMATA RIONE MANCUSI

I lavori riguardano la realizzazione di un percorso meccanizzato con l'installazione di una doppia scala mobile (di luce netta m. 0,90 ciascuna) e di una piattaforma elevatrice per diversamente abili collocata all'interno della scala normale e centrale (da m. 2,40) nonché il prolungamento della banchina della fermata rione Mancusi.

Il percorso meccanizzato di via Armellini, prolungato nell'ambito del presente progetto fino a servire la fermata SFMP di Rione Mancusi, assicura una capacità di trasporto pari a circa 500 pax/h/direzione che, in base alle simulazioni effettuate, è in grado di soddisfare la domanda complessiva dell'ora di punta di accesso ed egresso dal centro storico catturata nel lungo periodo dal SFMP mantenendo un margine di capacità di circa il 15% nella direzione più carica (a salire verso il centro storico).

Il percorso meccanizzato sarà completato da una copertura in policarbonato trasparente su struttura portante lignea.

- ELIMINAZIONE P.L.VIA ROMA

Sarà realizzato un sottopasso tramite il quale Via Roma sarà connessa a Via Matera, in corrispondenza della rampa di accesso al parcheggio coperto esistente.

La linea ferroviaria, viceversa, non subirà modifiche né planimetriche (fatto salvo un leggero spostamento verso monte per motivi di regolarizzazione del tracciato), né altimetriche.

L'opera di sottopasso della ferrovia è costituita da un ponte con luce di 8 m, formato da due paratie di pali Ø1000 accostati, parallele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80 cm. Il manufatto è completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite l'impiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondità di 1 m rispetto al piano stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso è di 4,00 m, in deroga a quanto previsto dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che impegnerà la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) è formata da una corsia da 3,00 m e banchine da 0,50 m, per una larghezza complessiva di 4,50 m. Nel tratto a doppio senso di marcia la piattaforma è invece composta da due corsie da 3,50 m e banchine da 0,50 m, per una larghezza complessiva di 8,00 m.

La deviazione, quindi, seguendo il senso di marcia, inizia da Via Matera; per il primo tratto verrà utilizzata la rampa di accesso al parcheggio coperto, quindi la rampa esistente sarà ampliata verso valle fino ad ottenere la larghezza sufficiente a separare le due corsie: mentre la rampa per il parcheggio seguirà il profilo attuale, quella diretta verso il sottopasso scenderà di quota, e superato il sottopasso inizierà a risalire fino a portarsi sul tracciato attuale all'altezza di Via Ravenna.

L'opera è completata da un sottopasso pedonale, costituito da uno scatolare in c.c.a. con luce 2,00 m ed altezza 2,50 m, ubicato in corrispondenza di un attuale chiavicotto, che sarà demolito; a monte del nuovo sottopasso pedonale sarà realizzato un sistema di rampe pedonali con il quale il percorso pedonale verrà portato in quota con il piano stradale.

Le paratie che costituiscono le spalle del sottopasso proseguiranno all'esterno di quest'ultimo sui due lati della strada per consentire i necessari scavi senza interferire con la linea ferroviaria, la rampa di accesso al parcheggio coperto e minimizzando l'occupazione del suolo in corrispondenza dell'area FAL a monte della linea ferroviaria, ove il manufatto secondario di servizio esistente sarà preservato.

Viceversa, sarà demolita l'attuale pensilina di stazione, interferente con la deviazione stradale ed il sottopasso.

La paratia a valle dell'edificio FAL esistente, che sarà conservata, sarà sormontata da una scalinata che consente di raggiungere il marciapiede di stazione provenendo da Via Matera.

Per tutti i manufatti descritti, per i muri di sostegno che completano le opere in c.c.a., le superfici a faccia vista saranno trattate con matrici in gomma per migliorarne l'aspetto formale.

- ELIMINAZIONE P.L. VIA CALABRIA

Per l'eliminazione del P.L. è prevista la costruzione di un sottopasso. Il tornante di Via Calabria in corrispondenza dell'attuale P.L. verrà traslato di circa 40 m verso le progressive decrescenti della linea ferroviaria, in modo da ottenere lo spazio sufficiente ad abbassare il profilo stradale, raccordandosi all'attuale intersezione con Via Angilla Vecchia (lato valle) e con il tracciato attuale in corrispondenza del primo accesso privato esistente sul lato di monte.

L'opera di sottopasso della ferrovia è costituita da un ponte con luce variabile di 10-12 m, formato da due paratie di pali Ø1000 accostati, parallele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80 cm. Il manufatto è completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite l'impiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondità di 1 m rispetto al piano stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso è di 4,00 m, in deroga a quanto previsto dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che impegnerà la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) è formata da una corsia da 4,00 m e banchine da 1,00 m (in destra) e 0,50 m (in sinistra), per una larghezza complessiva di 5,50 m. In corrispondenza delle curve è stato inserito l'allargamento per l'iscrizione dei veicoli di maggior ingombro previsto dalle norme. Sul lato sinistro è inoltre previsto un marciapiede di larghezza 1,50 m.

Sul lato di monte, le paratie che costituiscono le spalle del sottopasso proseguiranno sui due lati della strada per consentire i necessari scavi senza l'ulteriore occupazione di suolo che deriverebbe dalla creazione delle scarpate di scavo; sul lato di valle le opere di sostegno del terreno in corrispondenza del tratto in scavo di Via Calabria saranno invece costituite da muri in c.c.a.

In entrambi i casi, la superficie a faccia vista delle opere in c.c.a. sarà trattata con matrici in gomma per migliorarne l'aspetto formale.

Oltre alle opere a servizio della nuova viabilità, nell'intervento sono ricomprese opere di sostegno del corpo ferroviario, costituite da muri di sottoscarpa con altezza variabile tra 0 e 2,50 m, funzionali all'elevazione della linea ferroviaria, per la quale è prevista nel tratto una variante altimetrica necessaria per la realizzazione del sottopasso.

L'assetto viario è completato dalla deviazione del tratto nord di Via Angilla Vecchia, che verrà fatto confluire su Viale Firenze attraversando l'attuale area a verde compresa tra le strade.

- ELIMINAZIONE P.L. VIA ANGILLA VECCHIA

Per l'eliminazione del P.L. è prevista la costruzione di un sottopasso. Per consentire l'intersezione a livelli sfalsati tra e la linea ferroviaria è prevista una variante locale del tracciato di Via Angilla Vecchia; per la ferrovia è invece prevista una variante altimetrica, sempre limitata al tratto interessato dall'eliminazione del P.L.

L'intersezione con il tracciato ferroviario è spostata di circa 30 m rispetto all'attuale P.L., in direzione delle progressive ferroviarie decrescenti.

Con la deviazione, viene eliminata l'attuale intersezione tra Via Angilla Vecchia e Via Siena: il collegamento tra le due strade avverrà, con il nuovo assetto stradale, tramite Via Zara.

L'opera di sottopasso della ferrovia è costituita da un ponte con luce di 8 m, formato da due paratie di pali Ø1000 accostati, parallele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80 cm. Il manufatto è completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite l'impiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondità di 1 m rispetto al piano stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso è di 4,00 m, in deroga a quanto previsto dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che impegnerà la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) è formata da una corsia da 4,00 m e banchine da 1,00 m (in destra) e 0,50 m (in sinistra), per una larghezza complessiva di 5,50 m. In corrispondenza delle curve è stato inserito l'allargamento per l'iscrizione dei veicoli di maggior ingombro previsto dalle norme.

L'opera è completata da un sottopasso pedonale, costituito da uno scatolare in c.c.a. con luce 2,00 m ed altezza 2,50 m, poco discosto dal sottopasso carrabile.

Sul lato di monte, le paratia che costituisce la spalla "A" del sottopasso proseguirà sul lato destro della strada per consentire i necessari scavi senza interferire con l'area RFI; sul lato sinistro l'opera di contenimento del terreno sarà invece costituita da un muro di sostegno in c.c.a.

Sul lato di valle è necessario realizzare una paratia in fregio all'attuale muretto di sostegno dell'area FAL, per consentire l'abbassamento di Via Angilla Vecchia nel tratto parallelo alla linea ferroviaria; la paratia sarà sormontata da un muro in c.c.a., funzionale al contestuale innalzamento del profilo ferroviario previsto.

In tutti i casi, la superficie a faccia vista delle opere in c.c.a. sarà trattata con matrici in gomma per migliorarne l'aspetto formale.

Oltre alle opere a servizio della nuova viabilità, nell'intervento sono ricomprese opere di sostegno del corpo ferroviario, costituite da muri di sottoscarpa con altezza variabile tra 0 e 2,50 m, funzionali all'elevazione della linea ferroviaria, per la quale è prevista nel tratto una variante altimetrica necessaria per la realizzazione del sottopasso, ed ulteriori muri in c.c.a. per delimitare il vano della rampa pedonale che conduce al relativo sottopasso.

L'assetto viario è completato da un'intersezione complessa tra Via Angilla Vecchia e i due rami di Via Zara, che comprende una pista specializzata per la svolta in sinistra da Via Zara in Via Angilla Vecchia (direzione nord) ed un breve tratto di scambio tra la semicarreggiata di Via Zara lato monte e Via Angilla Vecchia, concepite in modo da regolare al meglio le intersezioni tra i flussi di traffico.

d) **ubicazione:** Città di Potenza.

3. Sono compresi nell'appalto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e dal redigendo progetto esecutivo, che dovrà essere approvato dalla stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

<i>Importi in euro</i>		<i>Colonna 1)</i>	<i>Colonna 2)</i>	<i>Colonna 3)</i>	<i>Colonna 1+2+3)</i>
Num.		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo progetto definitivo ed esecutivo	412.779,00		-	412.779,00
b)	Importo esecuzione lavori	5.703.673,75	1.928.452,58	-	7.632.126,33
c)	Oneri per attuazione piani di sicurezza		381.606,32	-	381.606,32
a)+b)+c)	IMPORTO TOTALE			-	8.426.511,65

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei servizi e dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato agli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo e a misura”** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 43 e 119 del regolamento generale.
2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 1, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 119 del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente schema di contratto.
3. Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 1), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), costituiscono vincolo negoziale: per la parte a corpo, l'importo degli stessi; per la parte a misura, l'importo degli stessi ed i loro prezzi unitari; tutti indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella stima dei costi della sicurezza.
6. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei tracciati e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
 - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare

riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere che risultassero necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera, ad esigenze legate a subappalti o forniture in opera oppure alla installazione di apparecchiature e componenti, secondo quanto specificato al successivo art. 4. comma 4.

Art. 4 – Categorie dei lavori, gruppi di lavorazioni omogenee

1. Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente della categoria **Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane . OG3** - classifica **V** (quinta), per un importo complessivo di **€ 4.085.377,80** ed un'incidenza percentuale del **53,52%**.

Ai fini della definizione dei requisiti minimi che devono essere posseduti dall'impresa, è richiesta come classifica minima di partecipazione la V (quinta), in riferimento all'ipotesi di concorrente singolo in possesso di qualificazione SOA nella sola categoria prevalente.

2. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 107, 108 e 109 del regolamento generale, come di seguito precisato che riguardano
- b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
 - c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
 - e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
 - g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
 - m) l'armamento ferroviario;
3. Fatto salvo quanto specificato al comma 4, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; i lavori della categoria OS1, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e superiore a euro 150.000, sono subappaltabili, senza obbligo di qualifica per l'impresa subappaltatrice; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del regolamento generale. Di seguito si elencano i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente per cui è applicabile il presente comma:

	<i>declaratoria:</i>	<i>importo</i>	<i>incidenza %</i>
a)	OS1 - Lavori in terra	€ 173.666,69	2,27
b)	OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 655.000,00	8,58
c)	OS9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	€ 500.000,00	6,55
d)	OS10 – Segnaletica stradale non luminosa	€ 21.573,20	0,28
e)	OS30 – Impianti di illuminazione	€ 116.068,50	1,52

4. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all'articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001, con i relativi importi, sono i seguenti: Impianti di illuminazione € 116.068,50– Impianti elettromeccanici trasportatori € 655.000,00– Impianti per la segnalazione luminosa e la sicurezza del traffico € 500.000,00.
5. Sono subappaltabili nella misura del 30% tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi dell'art.118 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163.

6. Sono implicitamente comprese, nell'importo a base d'asta e nei prezzi di cui all'elenco prezzi - da utilizzare anche per la contabilizzazione a misura di eventuali variazioni in più o in meno dei lavori a corpo qualora se ne manifesti l'esigenza in corso d'opera - tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.
7. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 43 e all'articolo 184 del regolamento generale, all'ex. articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e all'articolo 37 del presente schema di contratto, sono indicati nella tabella «A», allegata allo stesso schema di contratto quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Norme regolatrici dell'appalto

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e che sono pertanto contrattualmente vincolanti, in particolare:
 - Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall'art. 231 dell'ex regolamento approvato con DPR 21/12/99 n. 554 e dall'art. 256 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163;
 - Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, integrato e modificato con i successivi decreti correttivi e integrativi, nel prosieguo chiamato "Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006";
 - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
 - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relativo alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Il regolamento edilizio e di igiene del Comune di Potenza.
2. Le funzioni di "Responsabile del procedimento" verranno svolte da _____, che interviene in rappresentanza delle Ferrovie Appulo Lucane (C.F./p.IVA n. 05538100727), presso le quali è domiciliato per la carica.
La composizione dell'Ufficio di direzione dei lavori verrà comunicata all'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il presente Schema di Contratto;
 - b) Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n°145 all'osservanza delle cui norme l'impresa è vincolata, che non si allegano per brevità, per quanto non in contrasto con il presente Schema di Contratto o non previsto da quest'ultimo;
 - c) Il Capitolato speciale di appalto e l'Elenco dei Prezzi ; quest'ultimo è meramente descrittivo e i prezzi offerti sono stati utilizzati per la composizione del prezzo a corpo e saranno utilizzati in caso di eventuali varianti;
 - d) Il Regolamento Generale, con l'esclusione degli articoli abrogati dall'art. 256 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163
 - e) Il progetto preliminare a base di gara;
 - f) Progetto esecutivo (da redigere a cura dell'Appaltatore);
 - g) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed all'allegato XV dello stesso decreto, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - h) Il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, lettera h, del D. Lgs. n. 81/08 ed all'allegato XV dello stesso decreto (da redigere a cura dell'Appaltatore);
 - i) Il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 42 del regolamento generale.
2. **Non** fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - j) Il computo metrico estimativo;
 - k) Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - l) Le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione appaltante e Impresa aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai disposti del regolamento generale, come specificato al precedente art. 5, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del presente schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 – Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

1. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - 2) contratto di appalto;
 - 3) schema di contratto;
 - 4) capitolato speciale di appalto, con prevalenza dei disposti del Capo 2° rispetto a quelli del Capo 1°;
 - 5) elaborati del progetto preliminare posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali e architettonici: nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica;
 - 6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente reperibile nei documenti sopra richiamati,
 - 7) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163;
 - 8) il cronoprogramma.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali e i componenti; valutazione della qualità delle opere

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, nel Capitolato generale di appalto, negli elaborati grafici di progetto, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al precedente art. 7, da tenere presenti nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli ex 15, 16 e 17 dell'capitolato generale d'appalto.
3. La qualità delle opere ai fini dell'applicazione a meno di riduzioni di compenso sarà valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche.
Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione degli stessi parametri che servono per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Impresa possa obiettare alcunché sulle eventuali penali che conseguiranno ai dati misurati.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente schema di contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei servizi e dei lavori in appalto, e in primo luogo la redazione del progetto definitivo/esecutivo ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre () giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell' articolo 153 del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e il primo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. L'esecuzione dei lavori avrà inizio ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, a seguito di formale comunicazione di approvazione dello stesso.

Art. 14 - Termini per la progettazione esecutiva

1. Il tempo utile per redigere il progetto esecutivo è fissato in giorni **45 (quarantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. L'appaltatore è tenuto a garantire il necessario supporto alla stazione appaltante durante la procedura di validazione del progetto esecutivo (**30 giorni**)
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per il progetto esecutivo; il tempo utile è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di validazione del progetto esecutivo.

Art. 14bis - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **406 (quattrocentosei)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di approvazione del progetto esecutivo.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma precedente si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, per ragioni contingenti legate ad esigenze di cantiere, dopo non meno di 30 giorni dalla consegna dei lavori, a discrezione della direzione lavori e sentito il R.U.P., e rimanere sospeso per non più di 15 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 158, 159 e 160 del regolamento generale e non costituisce motivo per avanzare richiesta di oneri e compensi aggiuntivi da parte dell'appaltatore.

Art. 15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14bis, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14bis.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14bis, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14bis, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del regolamento generale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14bis, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari al **1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)** dell'importo contrattuale, corrispondente ad euro **8.013,00** limitatamente alle durate previste per la redazione del progetto esecutivo (max 45gg) e per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per il progetto esecutivo (max 90gg).
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' **1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)** dell'importo contrattuale, corrispondente **a euro 8.013,00**.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
 - b) nella presentazione dell'eventuale P.O.S. emendato con le indicazioni dell'Ufficio direzione lavori, di cui al successivo art. 19, comma 1;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Programma di esecuzione dei lavori, cronoprogramma, interferenze ed espropri

1. Entro **15 (quindici)** giorni dalla avvenuta aggiudicazione dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna all'Ufficio direzione lavori (direttore dei lavori e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) il piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere (P.O.S.) di cui al successivo art. 44. Entro **7** giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'impresa l'esito dell'esame della proposta di piano e qualora questo non ne abbia conseguito l'approvazione, l'impresa, entro **7** giorni dalla relativa comunicazione, presenterà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive della Direzione dei Lavori, che entro **7** giorni provvederà o meno all'approvazione.
L'appaltatore è tenuto ad apportare al piano le integrazioni e modifiche che venissero richieste dall'Ufficio direzione lavori prima della consegna dei lavori, con termine perentorio di 15 giorni a far data dalla consegna dei lavori

- stessa. Trascorso il predetto termine senza che il piano operativo così emendato sia stato consegnato, i lavori verranno sospesi e saranno applicate le penali di cui all'art. 18, comma 2 lettera b.
2. Entro **15 (quindici)** giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
 3. Qualora l'appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
 4. Nella redazione del programma, l'appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura di 40 giorni lavorativi, come disposto dall'art. 40 del regolamento generale. L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
 - delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
 - delle possibili interferenze con le attività dell'Istituto e di altre imprese che operano nello stesso complesso, con le quali vanno concordate le condizioni atte a minimizzare oneri e rischi, adeguandosi, in difetto, alle disposizioni del Direttore dei lavori senza che questo comporti il riconoscimento di indennizzi o compensi;
 - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.
 5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
 6. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma deve essere aggiornato ove necessario prima dell'approvazione dei singoli SAL.
 7. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
 8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
 9. Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione del tracciato, indicando, con opportune modine, i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine, fino all'ultimazione delle opere. L'impresa dovrà altresì prestarsi alla consegna, su supporto informatico e cartaceo, degli elaborati grafici di dettaglio, verificati con il progetto posto a base d'appalto, e già predisposti per ogni esigenza derivante dall'esecuzione delle opere, sia per la contabilità dei lavori, che per la banca dati dell'opera finita. Le registrazioni informatizzate dovranno essere compatibili con i programmi in uso presso l'Ente Appaltante.
 10. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, il Responsabile del procedimento accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, essendo di proprietà della Stazione

appaltante l'area in cui saranno eseguiti i lavori. Ai sensi dell'art. 31 del regolamento generale le parti danno atto che all'appaltatore NON viene affidato l'incarico di acquisire le aree su cui insiste l'intervento.

11. Le parti danno atto che sussiste la piena ed attuale disponibilità delle aree su cui insiste l'intervento.

12. Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, e comunque prima dell'esecuzione degli scavi, l'appaltatore è obbligato a contattare gli Enti fornitori dei sottoservizi e ad eseguire assieme ai tecnici degli Enti suddetti, ed in contraddittorio con la direzione lavori, il tracciamento delle linee interrato, il cui posizionamento dovrà essere riportato a cura dell'appaltatore stesso in appositi elaborati grafici di dettaglio e consegnato alla direzione dei lavori su supporto informatico e cartaceo.

Eventuali interferenze che comportassero interventi di spostamento di impianti a rete, aerei o interrati, saranno rimosse a cura e spese della stazione appaltante, in accordo a quanto indicato negli elaborati di progetto riguardanti le interferenze e le fasi di cantiere, senza che ciò costituisca motivo per sospensione dei lavori, a meno di diversa indicazione del direttore dei lavori.

Allo scopo, l'appaltatore è obbligato in base al presente schema di contratto a consentire l'accesso alle aree di cantiere da parte delle imprese e degli operatori addetti allo spostamento dei servizi interferenti, ed a modificare il programma dei lavori in modo da coordinare le proprie attività con quelle delle imprese esterne, in base alle indicazioni che saranno fornite dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, senza che ciò comporti motivo per compensi aggiuntivi, fermo restando la facoltà del direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento di procedere a sospensione dei lavori in presenza delle evenienze di cui agli artt. 16 e 17, per la cui disciplina si rimanda agli articoli suddetti.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
 - f) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni;
 - g) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - h) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
 - i) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - l) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **euro 1.000.000,00 (euro un milione e centesimi zero)**. Fa eccezione la prima rata, relativa alla progettazione definitiva/esecutiva, il cui certificato di pagamento sarà emesso all'approvazione del progetto stesso.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui al successivo articolo 54.
3. Entro **45 (quarantacinque)** giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, nonché della certificazione della regolarità/congruità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio relativa agli stessi soggetti;
 - b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
 - c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all'avvenuta trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il conto finale verrà trasmesso, nei successivi trenta giorni, all'organo di collaudo a cura del R.U.P., unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 202 del regolamento generale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124 del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 124 del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 8.

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente schema di contratto.
5. Sono da contabilizzare a misura gli oneri per la sicurezza.
6. Sono da contabilizzare a misura le seguenti opere:
 - Scavi e rinterri
 - Demolizioni e rimozioni
 - Strutture – parte (fondazioni in c.c.a.)
 - Fossa di ispezione – parte (fondazioni e opere contro terra in c.c.a.)
 - Sistema smaltimento acque meteoriche
7. Sono altresì da contabilizzare a misura le eventuali variazioni di cui all'art. 132, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006 con un aumento di spesa non superiore al 5% dell'importo originario sulla base di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 161 del regolamento generale.
Ove si tratti di lavorazioni della stessa natura dei lavori contrattuali, ma le cui voci di prezzo non siano previste in contratto, si procede alla determinazione ed approvazione dei rispettivi nuovi prezzi, attraverso regolari analisi, in conformità di quanto disposto dall'art. 163 del regolamento generale ed a quanto previsto nel successivo articolo 39, comma 3.

Art. 30 - Lavori a corpo

1. Ad esclusione dei lavori da compensare a misura, specificati al precedente articolo 7, tutti gli ulteriori lavori rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni dei Capi 1° e 2° del capitolato speciale d'appalto, sono da compensare a corpo.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente schema di contratto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte: pertanto per l'esecuzione eventuale di parti di opere necessarie per la realizzazione delle opere compensate a corpo e non esplicitamente inserite in progetto, qualora non si rientri nella condizione di "evento imprevedibile", nulla sarà dovuto all'impresa quando detto lavoro o parte di opera risulterà compreso nell'alea del 5% accettata dall'Impresa per la realizzazione completa dell'opera oggetto dell'appalto.
4. L'evento imprevedibile sarà invece trattato come indicato nell'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006. Solo il Responsabile del Procedimento, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potrà sottoporre all'Amministrazione appaltante proposte in ordine alla natura di eventuali variazioni od aggiunte o riduzioni di opera a corpo, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso una modifica del contratto e nei limiti di cui all'art.132 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, nonché all'art.161 del regolamento generale.
Rimane inteso che le valutazioni sulle eventuali variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara ovvero, in assenza di prezzi specifici, si procederà all'elaborazione di nuovi prezzi mediante apposite analisi, ai quali si applicherà il ribasso risultante dall'offerta in sede di gara.

Resta salvo il principio del pagamento all'Appaltatore di un decimo dell'importo calcolato, in caso di riduzione dell'intervento, a termini dell'art. 134 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, nonché dall'art.162 del regolamento generale.

5. In base a quanto indicato al comma 3, il corrispettivo, a titolo esemplificativo, comprende:
 - a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
 - b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali;
 - c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
 - d) *per i lavori*: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Pertanto, i corrispettivi a corpo sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, e si intendono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

Art. 31 - Lavori in economia

1. Pur non essendo previsti lavori in economia, nell'eventualità si rendano necessari ad insindacabile parere del D.L., la loro contabilizzazione è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento generale.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non è previsto che sia accreditato nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo 23 il valore dei manufatti prima della loro messa in opera.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di **euro 160.275,00**, **pari al 2% (due per cento)** dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 34 - Cauzione definitiva e ritenute di garanzia

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Come disposto dall'art.4 del regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (euro zero e centesimi cinquanta ogni cento).
Ferma restando la facoltà di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, secondo quanto precisato al comma 3 dell'art. 7 sopra richiamato, al relativo svincolo si provvede dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti competenti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento, come previsto dal comma 4 del medesimo art. 7.

Art. 35 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi del regolamento generale.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
 - a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
 - b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del regolamento generale.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:

partita 1) per le opere oggetto del contratto:	euro 4.000.000,00 , di cui:
partita 2) per le opere preesistenti:	euro 3.000.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi:	euro 500.000,00
	euro 500.000,00

- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 4.000.000,00.
- 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- 7. Ai sensi dell'articolo 125 del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «A» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento generale.
3. Nella formazione di nuovi prezzi, nel caso in cui le lavorazioni interessate siano riconducibili a quelle riportate nell'«Elenco regionale dei prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche» approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2007, n. 1564, il nuovo prezzo non potrà essere superiore a quello riportato in detto elenco, ridotto del ribasso percentuale offerto applicato al prezzo di elenco escludendo la quota relativa alla sicurezza (5%). Diversamente, sarà eseguita apposita analisi, nella quale saranno considerati un utile di impresa pari a quello eventualmente indicato dall'appaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in mancanza di questo pari al 15%, ed un onere per spese generali pari a quello eventualmente indicato dall'appaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in mancanza di questo pari al 10%; al prezzo così determinato sarà applicato il ribasso percentuale offerto, escludendo la quota relativa alla sicurezza (5%).

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento; modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi seguenti.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/08, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 dello stesso decreto, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), dello stesso decreto, e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, comma 2 lettere e) ed f) dello stesso decreto, in riferimento a quanto indicato negli articoli 31, 32, 33 e 46 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 91, 92 e 100 del D.Lgs. n.81/08.

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato XIII dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, all'Allegato XV del D.Lgs. n.81/08 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
 - a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
 - b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107 del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
 - d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto

- dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 44 del presente schema di contratto.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
- 5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
- 6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori

- 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.
 3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
 6. In deroga esplicita all'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss. mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 7 della legge n. 123 del 2007.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
 3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
 7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'appaltatore che ne abbia fatto richiesta.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dallo schema di contratto.
6. In base al precedente comma, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, salvo per quelle di cui l'Appaltante si riserva, con il presente disposto, di richiedere la consegna anticipata, totale o parziale, in relazione alle esigenze dell'amministrazione usuaria e per le quali, ove prese in consegna anticipata, la custodia e la buona conservazione vanno assunte a proprio carico dall'amministrazione suddetta.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'appaltante, alla cui esecuzione l'appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'appaltatore inadempiente.
7. L'impresa appaltatrice eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento alle attività lavorative in corso nell'area. Per gli oneri che ne derivassero l'impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L'impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
8. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.

Art. 53 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso, ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
2. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Così come previsto dall'art 224 del regolamento generale, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nella eventualità di carenze o anomalie riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette carenze o anomalie,

per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dalle stesse. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori e dall'appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione probatoria eventualmente necessaria.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente schema di contratto.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri già previsti nel regolamento generale, nel Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163, nel Capitolato Generale di Appalto approvato con DM 145/00 e gli altri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono altresì compresi e compensati nel prezzo a corpo e/o nei prezzi unitari applicati per i lavori da compensare a misura, i seguenti oneri elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, ai fini della verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi alle indicazioni degli elaborati progettuali e per gli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 155 del regolamento generale, da consegnare entro 15 gg. dall'avvio dei lavori;
 - b) l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrato - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
 - c) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati,; le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - d) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
 - e) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere in condizioni di sicurezza, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
 - f) la manutenzione fino all'emissione del certificato di collaudo della viabilità pubblica esterna ed interna esistenti e della nuova viabilità, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori, nonché degli scoli delle acque;
 - g) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, nonché qualunque spostamento della recinzione si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
 - h) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi delle opere realmente eseguite comprese delle interferenze, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione il tutto in coordinate, in formato cartaceo e file.dwg secondo le indicazioni della D.L. e prima dei rispettivi S.A.L.;
 - i) per tutti i materiali e le apparecchiature verranno forniti prima dell'accettazione degli stessi le schede tecniche e i particolari costruttivi di dettaglio. Per tutte le opere strutturali in c.a. e acciaio andranno forniti i dettagli costruttivi e le relative distinte di ordinazione e i disegni di officina prima dell'avvio delle lavorazioni. Andranno inoltre forniti i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamento dei materiali e i calcoli e i disegni relativi alle opere provvisorie, che dovranno essere sottoposte all'approvazione della D.L.;
 - j) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
 - k) la presenza in cantiere di una struttura tecnica costituita almeno da un ingegnere o un geometra di comprovata esperienza come interfaccia con la D.L.;
 - l) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'appaltante;
 - m) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;

- n) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli artt. 159 e 160 del regolamento generale - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
 - o) la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture fino al termine delle operazioni di collaudo;
 - p) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico richieste dalla Direzione dei lavori e/o dal Collaudatore, alle condizioni di cui all'art. 167 del regolamento generale;
 - q) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;
 - r) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori, come prescritto dall'art. 118, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006;
 - s) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
 - t) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
 - u) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
 - v) la custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata";
 - w) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n.127 dell'1/6/1988);
 - x) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Sono a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali così come prescritti dal Disciplinare e dalle Norme vigenti, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali.
Restano a carico dell'Ente Appaltante le sole spese relative alla certificazione delle prove rilasciate dal laboratorio, nonché le spese relative ad incarichi professionali per prove di carico ed ogni altro tipo di prova prescritta dal Disciplinare e/o norme vigenti, da liquidare a parte con i fondi a tale titolo previsti tra le Somme a Disposizione;
 - y) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - z) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
2. E', altresì, onere dell'Appaltatore:
- a) La predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisorie, ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per le quali tali prove siano richieste.

- b) Le spese, anche di certificazione, per eventuali ulteriori campionature, prove, misure e verifiche per il controllo della qualità delle opere, ancorchè non previste nel Disciplinare ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall'organo di collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti anche relativamente al controllo sulla qualità delle opere, svolte direttamente o con l'uso di ditte specializzate.
- c) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla D.L..
- d) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
- e) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
- f) L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell' Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- g) L'Appaltatore è responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'impresa esecutrice dei lavori è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all'art. 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163 e all'art.2 del decreto legge 25/09/2002 n.210 ed a osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione Lavori, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. 09/04/08 n. 81. In particolare l'impresa è tenuta alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui all'art. 131 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163. Tali piani formano parte integrante del contratto d'Appalto.
- h) L'Impresa dovrà nominare un proprio responsabile tecnico delegato per la sicurezza (R.S.P.P., Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che può coincidere con il Direttore di Cantiere, per recepire ed attuare tutte le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni particolari derivanti dal piano di sicurezza e quelle impartite dal Coordinatore per l'esecuzione.
- i) Il Responsabile della Sicurezza dell'Impresa (R.S.P.P.) dovrà ammettere in cantiere esclusivamente i lavoratori ed i visitatori che si attengono alle prescrizioni impartite.
- j) Viene esplicitamente convenuto che il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori potrà richiedere all'Impresa il "piano particolare di sicurezza" per le lavorazioni specialistiche o ritenute di particolare rischio; la redazione di tale piano resta a carico dell'Impresa Appaltatrice.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza dell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 136 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto segnalata alla Stazione appaltante dall'Ispettorato competente, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, nonché all'Ispettorato suddetto, l'infrazione accertata e, in caso di mancato tempestivo adempimento, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme come sopra accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre alcuna eccezione alla Stazione appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate e/o detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell'art.5 del regolamento generale l'Ente potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dell'appaltatore, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione da parte dell'Appaltatore in merito, il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni per i necessari accertamenti all'Ufficio Comunale del Lavoro.

3. L'Appaltatore rimane altresì tenuto:

- a) A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche; dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni; dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni; nonché dalla Legge n.68 del 23.03.1999.
 - b) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, comunicando a puro titolo informativo alla Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti, dopo l'acquisizione dei permessi degli Enti proprietari.
 - c) A consentire la contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da diverse imprese previo accordi con la D.L. per i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi, nonché, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
 - d) Ad osservare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di costruzione o di demolizione di cui al Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152.
 - e) Ad espletare tutte le pratiche per l'impianto del cantiere, per cave di prestito, per discariche di materiali di risulta dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
- f) L'Appaltatore è obbligato alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile
 - g) L'Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile, Ufficio Comunale Difesa del Suolo o Magistrato delle Acque o da altri uffici competenti nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovrà apprestare entro tempi compatibili con l'esecuzione programmata delle opere i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte degli Uffici suddetti. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dagli Uffici suindicati ed ulteriori loro prescrizioni, l'Impresa non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
 - h) L'Appaltatore rimane unico e solo responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita, nonché della eventuale non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - i) L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna dell'opera all'Amministrazione, ed in genere accetta l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
 - j) L'Appaltatore, è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'art 21 del presente documento, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/00 per l'irregolarità di gestione e per inadempienze contrattuali.
 - k) L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale della Committente per la direzione ed assistenza dei lavori, completamente arredati e funzionali, alle richieste della Direzione dei Lavori. Detti locali dovranno essere dotati di telefono, fax, computer, stampante. Tutti i costi inerenti il funzionamento di detti uffici sono ricompresi nei prezzi contrattuali.
 - l) L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese predisporre all'interno della propria area di cantiere una idonea area di stoccaggio dei materiali di scavo da utilizzare per la realizzazione dei rinterri previsti in progetto. Questi dovrà organizzare il proprio cantiere tenendo conto della necessità di fornire la dovuta assistenza alle operazioni di movimentazione e custodia dei materiali che giungono nel deposito. Questi oneri sono da intendersi interamente compensati nel prezzo offerto dall'appaltatore.
 - m) L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandati ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne

ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

- n) L'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'esecuzione può disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 09/04/08 n. 81, la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Impresa a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Impresa esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Impresa verrà formalmente diffidata e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006.
 - o) L'Appaltatore è obbligato ad espletare le verifiche e gli accertamenti necessari presso gli Enti gestori di pubblici servizi (Comuni, ENEL, Italgas, Società Telefoniche ecc.) per la presenza nella zone dei lavori di canalizzazioni interrato e/o aeree e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno indicati dai predetti Enti. Nel caso di danneggiamenti o guasti l'appaltatore resta l'unico responsabile.
 - p) L'Appaltatore è tenuto a dettagliare il programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilità di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno anche esigere dall'Appaltatore appositi atti fidejussori a garanzia dei ripristini.
5. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
6. Gli oneri tutti sopra specificati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura e nel prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori a corpo.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 57 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore, che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
- 3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o

simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 59. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che non trovino reimpiego nell'ambito del cantiere dovranno essere trasportati e conferiti a discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, che verrà compensato in base a quanto previsto per tale lavorazione, contabilizzata a corpo.

Art. 58 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. Il materiale proveniente da scavi e demolizioni e reimpiegato in cantiere non è considerato materiale recuperato ai sensi del comma 1.

Art. 59 – Danni di forza maggiore

1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'Art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, dell'art. 166 del regolamento generale.
3. In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'Art. 166 del regolamento generale.

Art. 60 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 (tre) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. I contenuti saranno comunicati all'appaltatore entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori.

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Le maggiori per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

TABELLA A – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

CATEGORIE CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITA' E DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
ART. 4 COMMA 7

pag. 15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISCELA euro	1'928'452,58	25,268-(100,000)
M:001	INFRASTRUTTURA FERROVIARIA euro	113'683,19	1,490-(5,895)
M:001.005	SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro	29'048,16	0,381-(1,506)
M:001.005.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	930,53	0,012-(0,048)
M:001.005.011	Sottofondazioni e Pali euro	1'815,93	0,024-(0,094)
M:001.005.013	Fondazioni euro	26'301,70	0,345-(1,364)
M:001.006	SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro	84'635,03	1,109-(4,389)
M:001.006.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	2'693,75	0,035-(0,140)
M:001.006.011	Sottofondazioni e Pali euro	5'256,88	0,069-(0,273)
M:001.006.013	Fondazioni euro	76'684,40	1,005-(3,976)
M:002	ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA euro	446'130,98	5,845-(23,134)
M:002.004	CORPO STRADALE euro	102'438,12	1,342-(5,312)
M:002.004.007	Opere idrauliche euro	28'096,62	0,368-(1,457)
M:002.004.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	23'708,11	0,311-(1,229)
M:002.004.018	Trasporti a discarica euro	50'633,39	0,663-(2,626)
M:002.005	SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro	55'648,14	0,729-(2,886)
M:002.005.011	Sottofondazioni e Pali euro	46'641,69	0,611-(2,419)
M:002.005.013	Fondazioni euro	9'006,45	0,118-(0,467)
M:002.009	OPERE DI SOSTEGNO euro	288'044,72	3,774-(14,937)
M:002.009.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	631,67	0,008-(0,033)
M:002.009.011	Sottofondazioni e Pali euro	217'098,06	2,845-(11,258)
M:002.009.013	Fondazioni euro	70'314,99	0,921-(3,646)
M:003	ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA euro	302'781,00	6,588-(26,072)
M:003.004	CORPO STRADALE euro	93'560,90	1,226-(4,852)
M:003.004.007	Opere idrauliche euro	29'372,93	0,385-(1,523)
M:003.004.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	20'470,06	0,268-(1,061)
M:003.004.018	Trasporti a discarica euro	43'717,91	0,573-(2,267)
M:003.006	SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro	182'966,61	2,397-(9,488)
M:003.006.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	5'430,60	0,071-(0,282)
M:003.006.011	Sottofondazioni e Pali euro	118'719,58	1,556-(6,156)
M:003.006.013	Fondazioni euro	58'816,43	0,771-(3,050)
M:003.009	OPERE DI SOSTEGNO euro	226'253,49	2,964-(11,732)
M:003.009.011	Sottofondazioni e Pali euro	226'253,49	2,964-(11,732)
M:004	ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA euro	744'760,46	9,758-(38,620)
M:004.004	CORPO STRADALE euro	236'722,05	3,102-(12,275)
M:004.004.007	Opere idrauliche euro	35'754,45	0,468-(1,854)
M:004.004.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	64'090,20	0,840-(3,323)
M:004.004.018	Trasporti a discarica euro	136'877,40	1,793-(7,098)
M:004.007	SOTTOPASSO VIA ROMA euro	160'109,40	2,096-(8,302)
M:004.007.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	2'534,28	0,033-(0,131)
M:004.007.011	Sottofondazioni e Pali euro	122'880,42	1,610-(6,372)
M:004.007.013	Fondazioni euro	34'694,70	0,455-(1,799)
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: Comune di Potenza

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:004.009	OPERE DI SOSTEGNO euro	347'929,01	4,559-(18,042)
M:004.009.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	366,61	0,005-(0,019)
M:004.009.011	Sottofondazioni e Pali euro	284'112,04	3,723-(14,733)
M:004.009.013	Fondazioni euro	63'450,36	0,831-(3,290)
M:005	TERMINAL GALLITELLO euro	121'096,95	1,587-(6,279)
M:005.004	CORPO STRADALE euro	77'061,15	1,010-(3,996)
M:005.004.007	Opere idrauliche euro	39'802,06	0,522-(2,064)
M:005.004.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	687,35	0,009-(0,036)
M:005.004.011	Sottofondazioni e Pali euro	1'093,43	0,014-(0,037)
M:005.004.013	Fondazioni euro	35'478,31	0,465-(1,840)
M:005.009	OPERE DI SOSTEGNO euro	44'035,80	0,577-(2,283)
M:005.009.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	1'285,76	0,017-(0,067)
M:005.009.011	Sottofondazioni e Pali euro	7'535,41	0,099-(0,391)
M:005.009.013	Fondazioni euro	35'214,63	0,461-(1,826)
C	LAVORI A CORPO euro	5'703'673,75	74,732-(100,000)
C:001	INFRASTRUTTURA FERROVIARIA euro	1'474'496,87	19,320-(25,852)
C:001.001	SEDE euro	85'391,63	1,119-(1,497)
C:001.001.002	Rilevati euro	37'811,63	0,495-(0,663)
C:001.001.004	Massicciata euro	47'580,00	0,623-(0,834)
C:001.002	ARMAMENTO euro	709'050,00	9,290-(12,431)
C:001.002.003	Demolizioni euro	198'230,00	2,598-(3,476)
C:001.002.005	Binario euro	510'800,00	6,693-(8,956)
C:001.003	IMPIANTI euro	500'000,00	6,551-(8,766)
C:001.003.006	Impianti euro	500'000,00	6,551-(8,766)
C:001.005	SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro	35'372,04	0,463-(0,620)
C:001.005.014	Elevazioni e Spalle euro	31'131,51	0,408-(0,546)
C:001.005.016	Opere di finitura euro	4'240,53	0,056-(0,074)
C:001.006	SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro	144'683,20	1,896-(2,537)
C:001.006.014	Elevazioni e Spalle euro	92'332,30	1,210-(1,619)
C:001.006.016	Opere di finitura euro	52'350,90	0,686-(0,918)
C:002	ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA euro	477'663,04	6,259-(8,375)
C:002.004	CORPO STRADALE euro	227'735,83	2,984-(3,993)
C:002.004.003	Demolizioni euro	41'096,83	0,538-(0,721)
C:002.004.008	Pavimentazioni euro	91'208,77	1,195-(1,599)
C:002.004.009	Barriere di sicurezza euro	3'637,00	0,048-(0,064)
C:002.004.016	Opere di finitura euro	5'599,51	0,073-(0,098)
C:002.004.017	Impianto di illuminazione euro	24'517,70	0,321-(0,430)
C:002.004.018	Trasporti a discarica euro	56'986,62	0,747 (0,999)
C:002.004.019	Segnaletica Verticale e orizzontale euro	4'689,40	0,061-(0,082)
C:002.005	SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro	54'585,35	0,715-(0,957)
C:002.005.012	Cordolo paratie euro	6'228,69	0,082-(0,109)
C:002.005.014	Elevazioni e Spalle euro	12'880,68	0,169-(0,226)
C:002.005.015	Impalcato e Soletta euro	29'461,79	0,386-(0,517)
C:002.005.016	Opere di finitura euro	6'014,19	0,079-(0,105)
C:002.009	OPERE DI SOSTEGNO euro	195'341,86	2,559-(3,425)
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: Comune di Potenza

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incd. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C.002.009.012	Cordolo pantiere euro	46'312,19	3,646-(0,865)
C.002.009.014	Elevazioni e Spalle euro	124'279,36	1,628-(2,179)
C.002.009.016	Opere di finitura euro	21'750,31	3,285-(0,381)
C.003	ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA euro	650'061,84	8,517-(1,357)
C.003.004	CORPO STRADALE euro	244'524,75	3,204-(4,287)
C.003.004.003	Demolizioni euro	56'938,47	3,746-(0,998)
C.003.004.008	Pavimentazioni euro	90'430,88	1,185-(,585)
C.003.004.017	Impianto di illuminazione euro	24'517,70	3,321-(0,430)
C.003.004.018	Trasporti a discarica euro	60'893,85	3,798-(,068)
C.003.004.019	Segnaletica Verticale e orizzontale euro	4'859,10	3,064-(0,085)
C.003.004.020	Lavori diversi euro	6'884,75	3,090-(0,121)
C.003.006	SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA euro	196'157,04	2,570-(3,439)
C.003.006.012	Cordolo pantiere euro	17'066,11	3,224-(0,299)
C.003.006.014	Elevazioni e Spalle euro	94'156,56	1,234-(,691)
C.003.006.015	Impianto e Soletta euro	60'237,41	3,789-(,056)
C.003.006.016	Opere di finitura euro	24'696,96	3,324-(0,433)
C.003.009	OPERE DI SOSTEGNO euro	209'380,05	2,743-(3,671)
C.003.009.012	Cordolo pantiere euro	66'792,48	3,914-(,224)
C.003.009.014	Elevazioni e Spalle euro	114'824,87	1,504-(2,013)
C.003.009.016	Opere di finitura euro	24'762,70	3,324-(0,434)
C.004	ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA euro	633'370,08	8,299-(1,105)
C.004.004	CORPO STRADALE euro	193'233,43	2,532-(3,388)
C.004.004.003	Demolizioni euro	32'793,30	3,430-(0,575)
C.004.004.008	Pavimentazioni euro	84'013,20	1,101-(,473)
C.004.004.017	Impianto di illuminazione euro	24'517,70	3,321-(0,430)
C.004.004.018	Trasporti a discarica euro	46'937,33	3,615-(0,823)
C.004.004.019	Segnaletica Verticale e orizzontale euro	4'971,90	3,065-(0,087)
C.004.007	SOTTOPASSO VIA ROMA euro	191'734,74	2,512-(3,362)
C.004.007.012	Cordolo pantiere euro	18'018,84	3,236-(0,316)
C.004.007.013	Fondazioni euro	18'842,88	3,247-(0,330)
C.004.007.014	Elevazioni e Spalle euro	65'712,20	3,861-(,152)
C.004.007.015	Impianto e Soletta euro	65'666,44	3,860-(,131)
C.004.007.016	Opere di finitura euro	23'494,38	3,308-(0,412)
C.004.009	OPERE DI SOSTEGNO euro	248'401,91	3,255-(4,355)
C.004.009.012	Cordolo pantiere euro	63'571,27	3,833-(,115)
C.004.009.014	Elevazioni e Spalle euro	140'262,81	1,838-(2,499)
C.004.009.016	Opere di finitura euro	44'567,83	3,584-(0,781)
C.005	TERMINAL GALLITELLO euro	1'638'017,43	21,462-(28,719)
C.005.001	SEDE euro	23'100,00	3,303-(0,405)
C.005.001.004	Massicciata euro	23'100,00	3,303-(0,405)
C.005.002	ARMAMENTO euro	513'650,00	5,730-(9,006)
C.005.002.003	Demolizioni euro	177'650,00	2,328-(3,115)
C.005.002.005	Binario euro	336'000,00	4,402-(5,891)
C.005.004	CORPO STRADALE euro	994'461,22	13,030-(17,435)
C.005.004.003	Demolizioni euro	128'356,89	1,682-(2,290)
C.005.004.008	Pavimentazioni euro	246'882,00	3,235-(4,328)
C.005.004.009	Barriere di sicurezza euro	9'019,76	3,118-(0,158)
C.005.004.010	Scavi di fondazione e Movimenti terra euro	9'819,50	3,129-(0,172)
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: Comune di Potenza

47